



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1151/2016

UDIENZA DEL

25/11/2016 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRECO	ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N° 304

PRONUNCIATA IL:

25 NOV. 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23 GEN. 2017

Il Segretario

**IL SEGRETARIO**  
dr. Giuseppe Perillo

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1151/2016  
depositato il 14/06/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031301487/2015 IRES-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031301487/2015 IVA-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP031301487/2015 IRAP 2007

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLILEGALE TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

rappresentato da:

[REDACTED]

in qualità di LIQUIDATORE

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

rappresentante difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

La società [redacted] Srl in liquidazione, in persona del liquidatore Sig. [redacted] rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVP031301487/2015 emesso dall'Agenzia delle Entrate e notificato in data 24/12/2015. Con tale atto, relativo all'anno di imposta 2007, l'Ufficio accertava maggiori imposte Ires, Irap e Iva per complessivi € 128.287,00, oltre sanzioni ed interessi, per effetto del disconoscimento di costi a fronte di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti per € 223.488,00.

La ricorrente eccepisce:

- 1) disconoscimento del raddoppio dei termini per intervenuta decadenza dell'avviso di accertamento impugnato poiché è stato notificato il 24/12/2015, nonostante si riferisca al 2007 e quindi in violazione degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72;
- 2) mancanza di prova in merito all'utilizzo di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti emesse dalla ditta "[redacted]";
- 3) mancata instaurazione del contraddittorio;
- 4) carenza di motivazione dell'avviso in violazione dell'art. 42, c. 2, del DPR 600/1973;
- 5) violazione degli artt. 39 e 41 bis del DPR 600/1973;
- 6) difetto del potere di sottoscrizione da parte del soggetto legittimato;
- 7) immotivazione delle sanzioni e mancata applicazione delle riduzioni e del favor rei;
- 8) erroneità di calcolo degli interessi.

Chiede pertanto che l'atto impugnato venga annullato.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio controdeducendo su ciascun punto e chiedendo il rigetto del ricorso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che dalla documentazione presente nel fascicolo emerge che a seguito dell'individuazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2 del D.Lgs 74/2000, tanto per il periodo di imposta 2007 quanto per il periodo di imposta 2008, è stata trasmessa dai verbalizzanti informativa di reato n. 343369/2015 datata 10/08/2015. L'Ufficio ha evidenziato che in tale circostanza è applicabile il disposto di cui all'art. 43 del DPR 600/73 in base al quale in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, i termini ordinari per l'accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

Lo stesso Ufficio sottolinea che, in attuazione della delega fiscale conferita con la legge n. 23/2014, tesa alla realizzazione di un "sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" il Governo ha emanato il D.Lgs n. 128/2015 recante, tra l'altro, disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente. L'art. 2 del predetto decreto ha stabilito che il raddoppio dei

*Costa*

termini si verifica solo in presenza dell'effettivo invio della denuncia effettuato entro i termini ordinari di decadenza, facendo salvi gli effetti degli atti impositivi precedentemente notificati. In particolare, in materia di imposte dirette, il comma 1 ha integrato il contenuto dell'art. 43, c. 3 del DPR 600/73, prevedendo che il raddoppio non operi qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini ordinari previsti nello stesso art. 43. Inoltre, all'innovato art. 43, c. 3, è stato aggiunto il periodo seguente: *"il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti"*. Nel caso in specie, sempre a parere dell'Ufficio, l'avviso di accertamento impugnato sarebbe stato emesso in ragione del raddoppio dei termini operante mediante la clausola di salvaguardia disposta dall'art. 2, c. 3 del D.Lgs 128/2015 la quale dispone che *"sono altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione redotti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015"*.

La Commissione, pur consapevole che il D.Lgs 128/2015 ha previsto la clausola di salvaguardia che dispone che restano validi i PVC e gli accertamenti anteriori nei quali si applica il raddoppio dei termini anche se non vi è stata comunicazione anteriormente alla scadenza dei termini per l'accertamento, osserva che il D.Lgs citato è entrato in vigore il 02/09/2015, mentre il PVC è stato notificato in data 03/09/2015. Tale clausola di salvaguardia non è pertanto applicabile al caso in specie. La Commissione pertanto, ritenendo assorbite tutte le altre eccezioni sollevate dalla ricorrente accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna inoltre la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 2.000,00 oltre Iva e Cap e contributo unificato versato dalla ricorrente.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 2.000,00 oltre Iva e Cap e contributo unificato versato dalla ricorrente.

Così deciso in Taranto, 25 novembre 2016

**Il relatore**

Dott. Cosimo Bisestile



**Il presidente**

Dott. Riccardo Oechinegro

